

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2394

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1990

Modifiche in tema di peculato e malversazione militare

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 26 aprile 1990, n. 86, concernente: «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione», è intervenuta a modificare la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione contenuta nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.

La nuova normativa è stata introdotta per aggiornare le fattispecie penali contenute nel «codice Rocco», risultate ormai datate, al fine di colpire con norme più severe e tipizzate i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella pubblica amministrazione.

La nuova normativa non tocca i reati speciali contro l'amministrazione militare

previsti dagli articoli 215 e seguenti del codice penale militare di pace, la cui configurazione resta ancorata alla vecchia impostazione del codice penale del 1930.

È sorta, dunque, l'esigenza di allineare la disciplina penale militare a quella comune, così come è emerso anche nel corso della discussione parlamentare della legge n. 86 del 1990.

Nella stessa sede è stato proposto che i reati speciali contro l'amministrazione militare fossero oggetto di uno specifico provvedimento legislativo che li modificasse secondo gli stessi principi e criteri che sono stati posti a base delle fattispecie di diritto penale comune.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, è stato predisposto il presente disegno di legge, che si limita a recepire nella normativa speciale, relativa ai citati reati militari, le corrispondenti fattispecie di diritto penale comune.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. La rubrica del capo I del titolo quarto del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Del peculato militare».

3. L'articolo 215 è sostituito dal seguente:

«Art. 215. - (*Peculato militare*) - 1. Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare o a militari, se ne appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

4. L'articolo 216 è abrogato.

5. L'articolo 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 217. - (*Peculato del portalettere*) - 1. Il militare incaricato del servizio di portalettere, che si appropria, a danno dell'amministrazione militare o di militari, di valori o cose di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo servizio, è punito con la pena prevista dall'articolo 215 diminuita da un terzo alla metà».

6. L'articolo 218 è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - (*Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui*) - 1. Il militare incaricato di funzioni amministrative o di

comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni».

7. Dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:

«Art. 218-bis. - (*Circostanza attenuante*) -
1. Se i fatti previsti dagli articoli 215, 217 e 218 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite».